

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 5 dicembre 2018

TRA

Enel S.p.A, rappresentata da: Tarchioni, Contino, Scaramozzino, Capitani, Chianese, Pastorelli, Centorbi

E

La FILCTEM, rappresentata da: Miceli, Barbetti, Oceano, Valletti

La FLAEI, rappresentata da: Meazzi, Losetti, Mancuso, Saotta, Testa, Froli, Lupi, Spitale, Vaccaro

La UILTEC, rappresentata da: Pirani, Placido, Cozzolino, De Giorgi

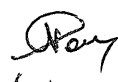
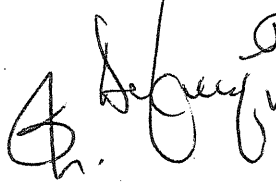
Premesso che

- con Verbale di Accordo del 27 novembre 2015 le Parti, nel confermare il Modello di Welfare Aziendale vigente, hanno ribadito l'esigenza di intraprendere un percorso di revisione strutturale volto al conseguimento di obiettivi di efficienza, equilibrio economico- finanziario e valorizzazione dell'istituto;
- con detto Verbale è stato inoltre condiviso l'impegno a porre in essere (punto 2.2) - in coerenza con il percorso convenuto di riassetto e riorganizzazione associativa - anche la *"revisione del modello di Governance e ridefinizione dello Statuto ARCA, con riduzione dei livelli decisionali, del numero dei componenti degli Organi e misure atte alla salvaguardia economico - patrimoniale"*;
- con successivo Verbale di Accordo del 25 luglio 2018, le Parti hanno concordato i principi e criteri guida del nuovo modello di Governance, con la definizione degli aspetti riguardanti: le principali modifiche dell'attuale assetto (*punto 1*); i Lineamenti della Governance (*punto 2*); le modalità per il passaggio alla nuova articolazione territoriale e le tempistiche per la definizione del nuovo Statuto e Regolamento elettorale ARCA e per le elezioni dei nuovi Organi sociali (*punto 3*);
- in attuazione degli impegni di cui al citato Verbale del 25 luglio 2018, le Parti si sono incontrate in data 4 ottobre, 13, 15, 19 novembre e 5 dicembre 2018;

tutto quanto sopra premesso

le Parti, in qualità di Fonti istitutive dell'Associazione, convengono quanto segue:

1. Il nuovo Statuto dell'Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva dei dipendenti del Gruppo Enel (ARCA) viene definito secondo il testo allegato al presente Verbale, di cui fa parte integrante e sostanziale.
2. Il presente Accordo recante il nuovo testo dello Statuto - che ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Verbale, salvo quanto previsto dalle Norme transitorie in calce -



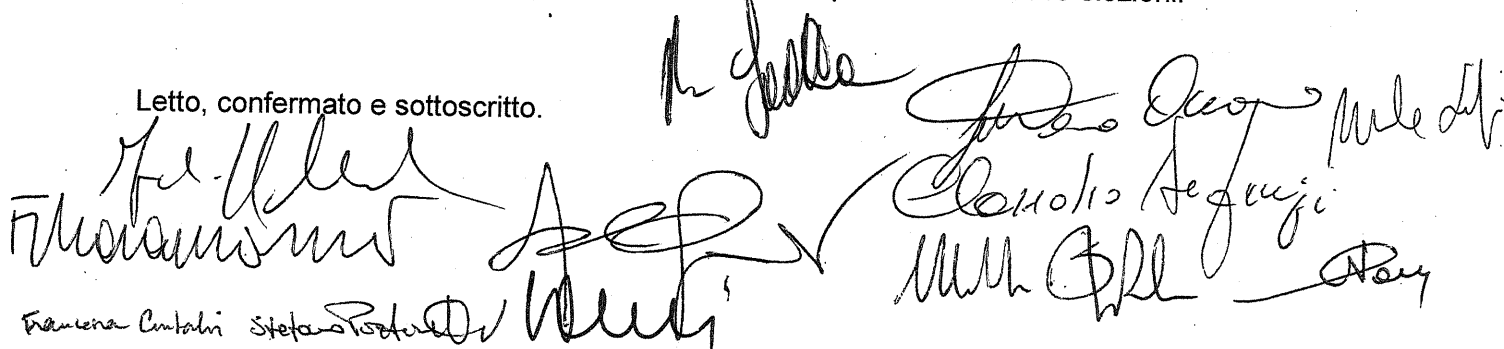
viene trasmesso all'Associazione per la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione ed i conseguenti adempimenti.

3. Le Parti, in attuazione di quanto previsto dal punto 3.2 del Verbale di Accordo del 25 luglio 2018, si impegnano ad incontrarsi per procedere entro il corrente mese di dicembre 2018 alla revisione del Regolamento elettorale ARCA e all'adeguamento in coerenza dello Statuto e del Regolamento elettorale FISDE, ai fini dell'avvio del procedimento per le elezioni dei nuovi Organi sociali ARCA e FISDE entro il mese di gennaio 2019, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 25 luglio 2018.

NORME TRANSITORIE

1. Organi in carica – Proroga - Ai sensi di quanto previsto del Verbale di Accordo 25 luglio 2018 (art. 3.2, secondo periodo), gli Organi attualmente in carica sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi a seguito delle elezioni. Con decorrenza 1° gennaio 2019 i 20 Consigli Direttivi Regionali sono superati.
2. Istanze Territoriali - In attuazione di quanto concordato con il Verbale 25 luglio 2018 (art. 3.1) per la fase transitoria connessa al superamento - a far data dal 1° gennaio 2019 - dei 20 Consigli Direttivi Regionali, le Organizzazioni sindacali - in qualità di Fonte istitutiva - entro il 21 dicembre 2018 provvederanno per ogni Regione alla nomina, tra i soci, di tre componenti per ciascuna istanza territoriale, di cui uno con compiti di Referente.
Dopo le elezioni dei nuovi Organi sociali e la designazione a regime dei componenti dei Circoli ARCA Regionali - secondo quanto previsto al punto 1.1. del citato Verbale e all'art. 15 del nuovo Statuto - i componenti delle istanze territoriali nominati per la fase transitoria cesseranno con immediatezza dai rispettivi incarichi.
Per quanto attiene alle "Funzioni", le disposizioni di cui all'art. 15 ("Circoli ARCA Regionali") hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019, con cessazione in pari data delle funzioni dei Consigli Direttivi Regionali, in attuazione dell'art. 3.1 del citato Verbale.
3. Superamento dei CDR - In attesa di procedere ai necessari adeguamenti in coerenza con il nuovo modello di Governance, le funzioni attribuite dai vigenti Regolamenti ai Consigli Direttivi Regionali superati dal 1° gennaio 2019, non espressamente affidate dal nuovo Statuto ai Circoli ARCA Regionali, vengono affidate da detta data alla Commissione Amministratrice Nazionale.
4. Consiglio Direttivo Nazionale - Fino all'insediamento dei nuovi Organi sociali a seguito delle elezioni, resta ferma l'attuale composizione del Consiglio Direttivo Nazionale, ivi inclusi i 20 Presidenti dei Consigli Direttivi Regionali superati, che continuano a rivestire il ruolo di membri del Consiglio Direttivo e ad esercitare le relative funzioni. La norma relativa alla composizione dell'Assemblea (art. 9, comma 5) entra in vigore dalla costituzione della nuova Assemblea a seguito delle elezioni per il rinnovo degli Organi.
5. Soci straordinari - La possibilità di iscrizione come soci straordinari in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione dei requisiti pensionistici, di cui all'art. 3.2.2, trova applicazione per accordi sottoscritti a decorrere dal 1° luglio 2018, fatte salve le situazioni già definite con specifici scambi di lettere tra le Parti.
6. Limiti ai mandati - Per l'applicazione dell'art. 7 ("Cariche sociali"), comma 1, ai fini del computo delle cariche si tiene conto dei mandati ricoperti a partire dalle nuove elezioni.

Letto, confermato e sottoscritto.



Franca Contalini Stefano Portolano

dipendenti Gruppo Enel

File # 4

De
Secy
1
Per

INDICE

TITOLO I - Costituzione e scopo

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Art. 2 - Scopo e attività

TITOLO II - Soci e destinatari

Art. 3 – Soci e destinatari

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

Art. 5 – Sanzioni e ricorsi

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Art. 7 – Cariche sociali

Art. 8 – Elezioni

Art. 9 – L'Assemblea

Art. 10 – La Commissione Amministratrice Nazionale

Art. 11 – Il Presidente e i Vice Presidenti

Art. 12 – Il Direttore operativo

Art. 13 – Il Collegio dei Sindaci

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri

Art.15 – Circoli ARCA Regionali

TITOLO IV – La Struttura Operativa

Art. 16 – La Struttura operativa

Art. 17 - Sezioni di attività

TITOLO V – Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 18 – Patrimonio

Art. 19 – Entrate

Art. 20 – Esercizio finanziario

Art. 21 - Tenuta delle scritture

TITOLO VI – Norme finali

Fin
Flaeicisl

2
Flaeicisl
Flaeicisl
Flaeicisl

Art. 22 – Commissariamento dell'Associazione

Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione

Art. 24 – Norma finale

Fm
Fu ~~ST~~ u

Ad
G. Defog
3
P. A. M.

TITOLO I - Costituzione e scopo

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. In base a quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro valevole per i dipendenti elettrici dell'Enel e dagli accordi stipulati in materia tra l'Enel e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori elettrici firmatarie del contratto stesso (di seguito indicate quali Fonti Istitutive), è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 36 e seguenti del Codice civile ed in conformità all'art. 11 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, l'Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva Dipendenti Gruppo ENEL, denominata "ARCA" con sede in Roma.
2. L'Associazione ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 23.

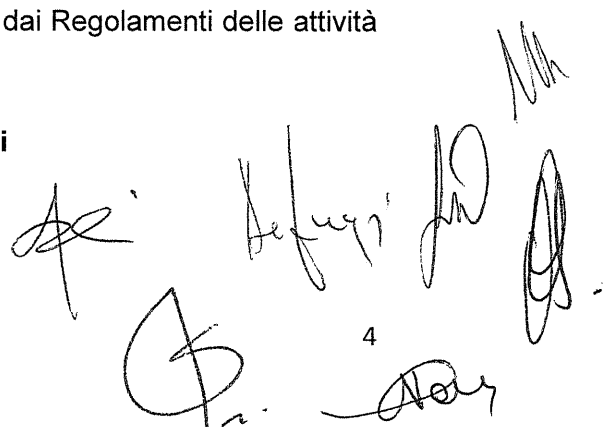
Art. 2 - Scopo e attività

1. L'ARCA ha per oggetto principale la promozione e la realizzazione, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, di attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero e degli interessi sociali, culturali e sportivi degli associati per contribuire ad accrescerne il benessere.
2. A tal fine l'ARCA programma, promuove, gestisce, coordina e sviluppa a tutti i livelli associativi, le attività ricreative, culturali e dell'arte, formative e di orientamento, sportive amatoriali o dilettantistiche, sociali e qualsiasi altra connessa o analoga attività
3. L'Associazione, anche in attuazione di specifici accordi tra le Fonti Istitutive, realizza, sia direttamente, sia attraverso la stipula di apposite convenzioni, anche iniziative connesse e complementari a quelle istituzionali, con l'offerta ai Soci di beni e servizi finalizzati a accrescerne il benessere, a supporto e in occasione della prestazione lavorativa.
4. L'Associazione può partecipare, direttamente o attraverso opportune aggregazioni con soggetti terzi, a bandi per progetti e/o finanziamenti europei/nazionali/locali che abbiano come oggetto iniziative compatibili con le proprie finalità istituzionali.
5. Attività o manifestazioni aventi fini di lucro non sono compatibili con lo scopo sociale.
6. L'attività dell'ARCA è disciplinata – oltre che dal presente Statuto e dalle relative norme attuative - dagli Accordi sottoscritti dalle Fonti istitutive e dai Regolamenti delle attività istituzionali.

TITOLO II - Soci e destinatari

Art. 3 – Soci e destinatari

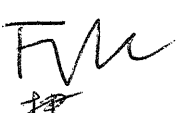
I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

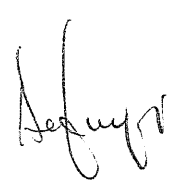


- Soci ordinari
- Soci straordinari

3.1 Soci ordinari

1. Sono iscritti di diritto all'ARCA, in qualità di soci ordinari, i lavoratori dipendenti (compresi i dipendenti assunti con contratto di apprendistato, con esclusione di quelli in prova e di quelli assunti con contratto a termine) dell'Enel S.p.A. e delle Società da essa controllate, direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 2359, numeri 1 e 2 del Codice civile, regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Settore elettrico. Possono acquisire la qualità di soci ordinari anche i dipendenti delle Associazioni ARCA, FISDE e FOPEN, previa delibera dei rispettivi Organi competenti e sottoscrizione con ARCA di apposita convenzione.
2. Inoltre possono iscriversi all'ARCA, in qualità di soci ordinari, dipendenti WIND il cui rapporto di lavoro, in conformità dell'accordo sindacale nazionale 16 marzo 1999, è stato trasferito dall'Enel a WIND per effetto del conferimento a quest'ultima del ramo d'azienda Enel Struttura di servizio tecnico-gestionale Servizi di Telecomunicazioni – STC.
3. Secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa 30 settembre 1999 (punto 1), stipulato tra il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, Enel e le Confederazioni CGIL, CISL e UIL e le Federazioni di categoria FNLE, FLAEI e UILCEM, sono soci ordinari i dipendenti delle Società di cui al precedente comma 1 per le quali siano venuti meno i requisiti ivi stabiliti.
4. Sono soci ordinari i lavoratori dipendenti da Società non ricadenti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1,2 e 3 che chiedano il mantenimento o l'acquisizione del rapporto associativo dei propri dipendenti, regolati dal Contratto collettivo nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore elettrico, mediante preventiva e formale acquisizione del parere favorevole delle Fonti Istitutive dell'Associazione e la successiva sottoscrizione dell'apposita convenzione con ARCA, redatta in conformità a detto parere; i lavoratori dipendenti da Società che abbiano perso il requisito di cui al precedente comma 1, continuano a mantenere per l'anno in corso, comunque, la qualità di socio ordinario, fermo restando il pagamento dell'intera quota annuale imputato pro-quota alla/e Società che hanno avuto in carico nell'anno di riferimento i lavoratori interessati .
5. I soci ordinari acquisiscono automaticamente l'iscrizione all'Associazione; per i nuovi assunti l'iscrizione all'Associazione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al superamento del periodo di prova.

Fu  

   5  

6. La qualità di socio ordinario si perde con la risoluzione del rapporto di lavoro, per recesso - da comunicare per iscritto - e con il venir meno di uno dei requisiti necessari all'acquisizione e mantenimento della qualità di socio, previsti dal presente Statuto, nonché nei casi previsti dall'art. 5 .

3.2 Soci straordinari

3.2.1 Possono iscriversi ad ARCA quali soci straordinari, mediante presentazione di apposita domanda:

- a) gli ex dipendenti che erano soci ordinari al momento della cessazione del rapporto e che divengano, senza soluzione di continuità, titolari di pensione;
- b) il coniuge superstite, gli orfani ed equiparati dell'ex socio ordinario/straordinario aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta;

3.2.2. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro prima della maturazione dei requisiti pensionistici, conseguente ad accordi sindacali o individuali, agli ex dipendenti interessati è riconosciuta la facoltà di iscriversi ad ARCA in qualità di soci straordinari, dietro presentazione di apposita domanda, a condizione che:

- alla data di cessazione dal servizio siano soci ordinari;
- la maturazione dei requisiti pensionistici avvenga entro un periodo massimo non superiore a sette anni successivi alla cessazione dal servizio, comprensivo dell'eventuale periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione, secondo la vigente normativa;
- gli interessati – fermi restando i presupposti di cui sopra - abbiano già posto in essere le condizioni per l'acquisizione del diritto a pensione, con la presentazione della domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione attestante la sussistenza delle sopraindicate condizioni.

Per le uscite conseguenti ad accordi sindacali, le Società interessate non appartenenti al Gruppo Enel, dovranno, in via preventiva, sottoscrivere apposite convenzioni con ARCA o integrare quelle già sottoscritte, con impegno, in particolare, al versamento a proprio carico della quota associativa annuale per tutto il periodo mancante alla maturazione dei requisiti pensionistici (dal mese successivo a quello di cessazione dal servizio al mese in cui è completata la maturazione dei requisiti pensionistici), nonché

alla trasmissione all'Associazione degli elenchi nominativi dei potenziali richiedenti l'iscrizione.

Analoghe convenzioni saranno sottoscritte con ARCA, in via preventiva, dalle Società non appartenenti al Gruppo Enel che intendano farsi carico – per le uscite conseguenti a risoluzioni consensuali anticipate del rapporto di lavoro - del pagamento della quota associativa annuale da versare ad ARCA.

E' demandata alla Commissione Amministratrice Nazionale la regolamentazione dei termini/modalità di versamento delle quote associative, da parte dei lavoratori iscritti come soci straordinari ai sensi del presente comma, al termine del periodo in cui la quota associativa è versata dalle Aziende.

3.2.3. I soci straordinari acquisiscono l'iscrizione mediante presentazione di apposita richiesta scritta e versamento della quota annuale nella misura stabilita dalla Commissione Amministratrice Nazionale.

Non possono essere ammessi in qualità di Soci Straordinari gli ex dipendenti il cui rapporto di lavoro si è risolto a causa di licenziamento disciplinare.

3.2.4 La qualità di socio straordinario si perde per recesso - da comunicare per iscritto – e per perdita di uno dei requisiti necessari all'acquisizione e mantenimento della qualità di Socio, previsti dal presente Statuto, per il caso di mancato versamento della quota associativa, nonché nei casi previsti dall'art. 5.

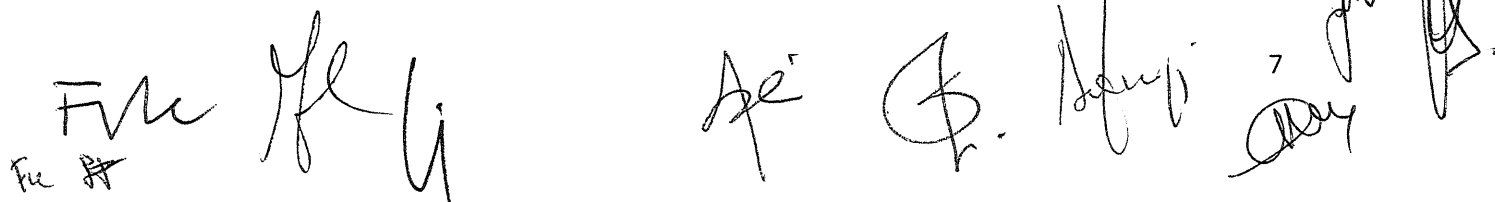
3.3 Destinatari

3.3.1 Sono destinatari delle attività dell'Associazione i soci ordinari, nonché i loro familiari fiscalmente a carico.

3.3.2 Sono destinatari delle attività dell'Associazione i soci straordinari ed i loro familiari fiscalmente a carico; per questi le condizioni di agevolazione nella fruizione delle attività dell'Associazione sono stabilite dalla Commissione Amministratrice Nazionale in misura tale che si contemperino le esigenze di equilibrio economico-finanziario dell'Associazione con la sua ispirazione di carattere solidaristico.

3.3.3 Possono essere altresì destinatari, a richiesta e a seguito di versamento di quota annuale di partecipazione, nella misura e con le modalità di agevolazione stabilite dalla Commissione Amministratrice Nazionale, i dipendenti assunti con contratto a termine.

3.3.4. Possono essere altresì destinatari, a richiesta ed a seguito di versamento di quota annuale di partecipazione alle condizioni che verranno definite dalla Commissione

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Fuc', followed by a large, stylized signature, then a smaller signature, and finally a cluster of several other signatures and initials, including one that looks like 'De' and another with a circled 'F'.

Amministratrice Nazionale anche a seguito di apposite convenzioni, i dipendenti e relativi familiari a carico di Società del Gruppo Enel operanti all'estero.

3.3.5 I dipendenti di cui ai commi 3.3.3 e 3.3.4 (e i loro familiari fiscalmente a carico) perdono la possibilità di partecipare alle attività dell'Associazione qualora non provvedano al pagamento della quota nella misura e nei termini stabiliti dalla Commissione Amministratrice Nazionale, nonché nei casi previsti dall'art. 5.

3.3.6 I familiari conviventi fiscalmente non a carico dei Soci Ordinari e Straordinari e dei dipendenti di cui ai precedenti commi 3.3.3. e 3.3.4, possono partecipare alle attività dell'Associazione senza fruire delle condizioni di agevolazione.

3.3.7 L'Associazione può stipulare convenzioni con altre Associazioni che svolgono la medesima attività dell'ARCA e che per legge, regolamento o statuto fanno parte della stessa Organizzazione nazionale del tempo libero alla quale aderisce l'ARCA e con Circoli Ricreativi delle Aziende operanti nel settore elettrico, per la partecipazione, a condizioni di reciprocità, dei rispettivi soci alle attività ricreative, culturali e sportive. La stipula di tali convenzioni deve essere preventivamente autorizzata e successivamente ratificata dalla Commissione Amministratrice Nazionale.

3.3.8 Inoltre, l'Associazione può stipulare accordi di collaborazione e scambio con Associazioni, Società, Istituzioni, Enti pubblici o privati che, a fronte della fornitura di elementi e di contenuti di interesse per il raggiungimento delle finalità proprie dell'Associazione, consentano ai loro dipendenti di fruire dei servizi ARCA, senza alcun onere per la stessa.

3.3.9 Con riferimento al comma 3.3.7., possono partecipare alle attività dell'Associazione, senza fruire delle condizioni di agevolazione, soggetti terzi su iniziativa e responsabilità di soci/destinatari, con le modalità e alle condizioni che verranno definite dalla Commissione Amministratrice Nazionale su proposta del Direttore operativo.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e possono far uso delle attrezzature e strutture messe a disposizione da ARCA, secondo le modalità e alle condizioni previste dai Regolamenti, che possono stabilire condizioni differenziate per le tipologie di soci.

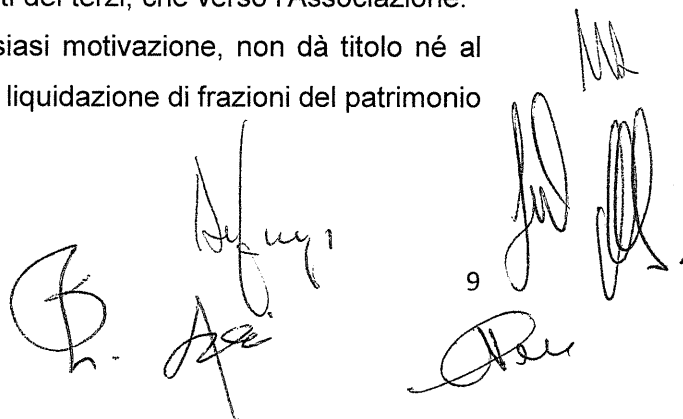
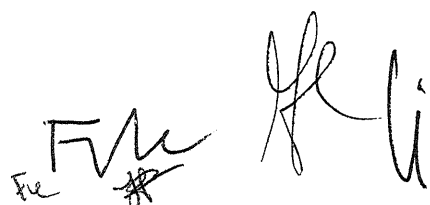
2. I Soci ordinari e i soci straordinari - questi ultimi ove in regola con il pagamento della quota associativa - hanno diritto di elettorato attivo e passivo, da esercitare nelle forme

stabilite dal Regolamento elettorale, ciascuno nell'ambito della propria tipologia.

3. Un terzo di tutti i soci ordinari può proporre modifiche statutarie alle Fonti Istitutive.
4. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e dei provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione, secondo le rispettive competenze statutarie.
5. Inoltre, tutti i soci devono mantenere un comportamento corretto, improntato a spirito associativo e sono responsabili di eventuali danni causati alle strutture ed alla organizzazione dell'Associazione.
6. I destinatari sono tenuti ad adottare comportamenti in linea con lo spirito che informa la vita associativa, osservando le norme statutarie ed i Regolamenti dell'Associazione, i principi di correttezza e le regole stabilite per la partecipazione alle attività.

Art. 5 – Sanzioni e ricorsi

1. Configurano violazione ai comportamenti di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo, che ciascun socio è tenuto a osservare, tutte le azioni o omissioni contrarie alle norme statutarie e regolamentari che arrechino danno morale e/o materiale, lieve o grave, a beni o persone dell'Associazione ed ai suoi Organi o contrarie ai principi di correttezza cui è improntata la vita associativa.
2. A tutti i soci potranno essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari: ammonizione scritta, sospensione non superiore a sei mesi, sospensione superiore a sei mesi (fino a un anno), radiazione, secondo i criteri definiti da specifico Regolamento.
3. L'adozione delle sanzioni - che devono essere sempre motivate e comunicate con raccomandata AR - viene disposta dalla Commissione Amministratrice Nazionale.
4. Avverso i provvedimenti della Commissione Amministratrice Nazionale, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri - entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento - che decideranno nei 90 giorni successivi. Il ricorso sospende l'esecutività della sanzione.
5. L'adozione della sanzione non libera il socio dalle obbligazioni assunte verso l'Associazione. Il socio resta comunque responsabile di ogni atto o fatto dannoso dallo stesso compiuto o a lui imputabile sia nei confronti dei terzi, che verso l'Associazione.
6. La cessazione della qualifica di socio, per qualsiasi motivazione, non dà titolo né al rimborso totale o parziale di quote versate né alla liquidazione di frazioni del patrimonio sociale.



7. Trascorsi tre anni dalla radiazione il socio può chiedere alla Commissione Amministratrice di essere riammesso nell'Associazione.
8. Qualora i destinatari durante la partecipazione alle attività tengano comportamenti non conformi a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, la Commissione Amministratrice Nazionale procederà all'adozione degli opportuni provvedimenti, secondo quanto specificamente previsto dal Regolamento di cui al comma 2. I destinatari restano comunque responsabili di ogni atto o fatto dannoso dagli stessi compiuti loro imputabili sia nei confronti dei terzi, che verso l'Associazione.

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Art. 6 - Organi dell'Associazione

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- la Commissione Amministratrice Nazionale
- il Presidente della Commissione Amministratrice Nazionale
- i due Vice Presidenti
- il Direttore operativo
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – Cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di tre anni e sono rinnovabili. La stessa carica non può essere ricoperta per più di tre mandati consecutivi.
2. La durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintantoché non si sia provveduto al rinnovo degli Organi sociali.
3. La modifica di appartenenza sindacale da parte dei componenti degli Organi – ad esclusione del Direttore operativo - nonché dei Circoli ARCA Regionali, determina la decadenza dalla carica e la sostituzione dell'interessato con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza o, in mancanza, con la nomina da parte dell'Organizzazione sindacale di originaria appartenenza.
4. Tutte le cariche sociali conferite ai soci sono gratuite.

5. Le cariche di componente del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con quelle di componente degli altri Organi; la qualità di dipendente dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi sociali.
6. La perdita della qualità di socio ordinario e/o il passaggio dalla qualità di socio ordinario a quella di socio straordinario determina la decadenza dalla carica e la sostituzione dell'interessato con il primo dei non eletti della lista di appartenenza o, in mancanza, con la nomina da parte dell'Organizzazione sindacale di appartenenza.

Art. 8 – Elezioni

1. Le elezioni degli Organi dell'Associazione si svolgono in unica sessione nell'intero territorio nazionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale concordato tra le Fonti Istitutive.
2. Le elezioni si svolgono ogni tre anni.

Art. 9 – L'Assemblea

1. E' l'organo rappresentativo dei soci, inteso come superiore livello di espressione delle loro attese e della loro capacità di controllo sulla vita dell'Associazione. E' la sede di elaborazione politica delle proposte, di confronto delle posizioni, di composizione delle volontà progettuali espresse dai suoi componenti in rappresentanza di tutti i soci.
2. E' investita dei poteri che scaturiscono dal presente Statuto, nonché dagli accordi sindacali nazionali fra Enel e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici.
3. L'Assemblea definisce le politiche e formula gli orientamenti per la vita e lo sviluppo dell'Associazione, anche in base alle eventuali Linee guida delle Fonti istitutive. A tal fine determina le linee programmatiche e i criteri generali di promozione e sviluppo delle attività istituzionali per il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente articolo 2.
4. Per realizzare compiutamente tali scopi, adotta le scelte necessarie a stimolare l'attiva partecipazione dei soci e a determinare, prioritariamente, la soddisfazione delle loro esigenze nel campo culturale e della gestione del tempo libero.

Composizione

5. L'Assemblea è costituita da:
 - 40 componenti eletti dai soci ordinari secondo le norme del Regolamento elettorale;
 - i componenti della Commissione Amministratrice Nazionale, una volta eletta;
 - 6 componenti eletti in rappresentanza dei soci straordinari, con funzioni consultive.

6. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo di un componente dell'Assemblea nel corso del mandato, si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti riportato nella lista elettorale di riferimento o, in mancanza, alla designazione da parte dell'Organizzazione sindacale di appartenenza. Il componente subentrante resta in carica fino al completamento del mandato.

L'eventuale nomina dei membri dell'Assemblea quali componenti o Referenti dei Circoli ARCA Regionali di cui al successivo art. 15 non determina la decadenza dall'incarico di membro dell'Assemblea.

Riunioni e deliberazioni

7. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
8. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti. Per le deliberazioni concernenti il piano pluriennale delle attività, il bilancio annuale (preventivo e consuntivo), i Regolamenti delle attività e le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti (cioè 32 componenti).

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto e può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da un altro componente. La delega può essere conferita solo per singole assemblee e non può essere rilasciata con il nominativo del rappresentante in bianco. Per ciascun rappresentante le deleghe non possono superare il numero di una .

Funzioni

9. L'Assemblea elegge, tra i componenti della Commissione Amministratrice Nazionale, il Presidente e i due Vice Presidenti.
10. Qualora l'Assemblea non proceda, a norma del comma precedente e del Regolamento elettorale, entro i termini ivi previsti, all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti della Commissione Amministratrice Nazionale, i poteri e le funzioni ad essi attribuiti sono assunti temporaneamente, sino alla suddetta elezione e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla prima convocazione dell'Assemblea, da 3 componenti della stessa Commissione, che li eserciteranno congiuntamente.
11. Detti componenti sono designati dalle Organizzazioni sindacali (o dai gruppi di soci) che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni dell'Assemblea.



Handwritten signatures and a stamp are visible at the bottom of the page. The stamp is a circular official seal, partially obscured by the signatures. The number '12' is printed near the stamp.

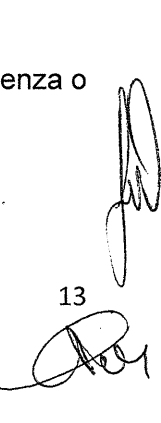
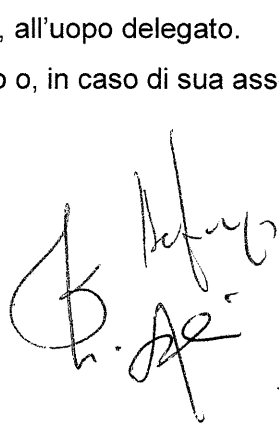
Decorso inutilmente il periodo di cui sopra senza che si sia provveduto all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Associazione, si procederà a nuove elezioni, ai sensi del primo comma dell'art. 8 dello Statuto.

12. L'Assemblea ha il compito di:

- a) approvare il piano pluriennale di medio e lungo periodo delle attività;
- b) approvare il bilancio annuale preventivo della attività, con l'indicazione dei costi che presuntivamente saranno sostenuti per ciascuna di esse, nel rispetto delle eventuali Linee guida delle Fonti istitutive e della ripartizione del finanziamento concordato tra le Fonti istitutive stesse;
- c) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- d) approvare in corso d'anno modifiche dei programmi che comportino rilevanti variazioni di bilancio;
- e) ratificare i Regolamenti delle attività istituzionali concordati fra le Fonti istitutive;
- f) ratificare le modifiche statutarie concordate fra le Fonti istitutive;
- g) deliberare, su proposta della Commissione Amministratrice Nazionale, in merito all'articolazione dell'Associazione;
- h) indicare, su proposta della Commissione Amministratrice Nazionale, in coerenza con quanto definito dalle Fonti istitutive, i criteri generali per la definizione dell'organico e del trattamento economico e normativo del personale dell'Associazione;
- i) approvare, su proposta della Commissione Amministratrice Nazionale, le norme attuative dello Statuto.

Convocazione

13. L'Assemblea è convocata dal Presidente su richiesta della Commissione Amministratrice Nazionale almeno due volte l'anno, nonché per l'approvazione delle eventuali variazioni di bilancio e qualora la maggioranza dei suoi componenti ne faccia formale richiesta indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
14. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, all'uopo delegato.
15. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore operativo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona da egli delegata.



13

Art. 10 – La Commissione Amministratrice Nazionale

1. La Commissione Amministratrice Nazionale è chiamata a garantire il corretto perseguimento degli scopi dell'Associazione, dando attuazione alle scelte operate dall'Assemblea, in conformità delle linee programmatiche e degli orientamenti dalla stessa fissati, mediante la formulazione di obiettivi operativi e di priorità, la cui attuazione è affidata alla Struttura operativa. La Commissione impronta la propria azione secondo criteri atti ad assicurare l'economicità dei costi di gestione, l'ottimizzazione dei processi decisionali, la massimizzazione della destinazione delle risorse verso le finalità istituzionali, nonché la salvaguardia ed il costante monitoraggio del livello qualitativo dei servizi offerti ai soci, secondo gli indirizzi delle eventuali Linee Guida delle Fonti istitutive.
2. La Commissione Amministratrice Nazionale rivolgerà in modo prioritario la sua attenzione alla promozione ed allo sviluppo della partecipazione attiva dei soci.
3. A tale fine formulerà proposte al Direttore operativo affinché attivi idonee iniziative di ricerca e di studio delle tendenze evolutive dei bisogni e delle richieste dei soci.

Composizione

4. La Commissione Amministratrice Nazionale è composta da 7 membri. Il Presidente e i due Vice Presidenti dell'Associazione sono compresi nel numero dei 7 componenti della Commissione Amministratrice Nazionale.
5. La ripartizione dei posti nell'ambito della Commissione Amministratrice Nazionale viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi complessivamente riportati da ciascuna lista nell'elezione dell'Assemblea, applicando il sistema proporzionale puro.
6. L'assegnazione dei posti avviene, tra i soci ordinari, su designazione delle Organizzazioni sindacali (o dei gruppi di soci) cui sono stati attribuiti i seggi.
7. Un rappresentante designato dall'Enel partecipa ai lavori della Commissione Amministratrice Nazionale con diritto di esprimere parere consultivo, non vincolante, in merito alle determinazioni di competenza della Commissione stessa.

Funzioni

8. E' compito della Commissione Amministratrice Nazionale:
 - a. indire le elezioni degli Organi dell'Associazione, osservando il Regolamento elettorale;
 - b. richiedere al Presidente la convocazione in seduta ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;
 - c. proporre all'Assemblea il piano pluriennale di medio e lungo periodo, i programmi

generali di attività in base alle eventuali Linee guida delle Fonti istitutive - tenendo conto anche di eventuali proposte dei Circoli ARCA Regionali - nonché il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, predisposti dalla Struttura operativa, provvedendo a redigere le annesse relazioni sugli obiettivi e sull'andamento della gestione;

- d. proporre all'Assemblea eventuali variazioni del bilancio in corso d'anno, rese necessarie da eccezionali e validi motivi;
- e. conferire nell'ambito dei poteri di propria competenza ed in osservanza degli specifici Regolamenti, le deleghe necessarie a garantire un efficace ed efficiente funzionamento dell'Associazione;
- f. analizzare i rendiconti periodici redatti a cura della Struttura operativa, verificandone la coerenza con i preventivi approvati;
- g. deliberare sugli impegni di spesa dell'Associazione che non siano delegabili per Regolamento ad altri Organi o alla Struttura operativa;
- h. deliberare annualmente l'ammontare della quota per l'iscrizione dei soci straordinari e dei destinatari a richiesta;
- i. proporre all'Assemblea le norme attuative dello Statuto;
- j. definire le procedure applicative dei Regolamenti delle attività istituzionali nonché le eventuali variazioni;
- k. esprimere parere sulla condotta dell'Associazione su tutte le materie di lite attiva o passiva, davanti all'autorità di qualsiasi ordine o grado, definita dal Direttore operativo e sottoposta al suo esame;
- l. formulare proposte all'Assemblea in merito all'articolazione dell'Associazione, sulla base di organici progetti predisposti a cura della Struttura operativa e presentati dal Direttore operativo;
- m. vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle relative norme attuative, nonché dei Regolamenti di attività;
- n. deliberare, in coerenza con gli indirizzi concordati dalle Fonti istitutive, il disegno organizzativo o eventuali modifiche della Struttura operativa proposte dal Direttore operativo per esigenze di efficace ed efficiente funzionamento;
- o. deliberare in materia di accordi sindacali, di trattamenti economici e normativi per il personale, applicando gli indirizzi espressi sulla materia dall'Assemblea, anche sulla

- base e in coerenza con quanto concordato dalle Fonti istitutive; deliberare - previa acquisizione del parere vincolante delle Fonti istitutive - sull'assunzione del personale;
- p. deliberare, in coerenza con i criteri di indirizzo generale espressi dall'Assemblea, sugli acquisti, comodati, locazioni e alienazioni di beni immobili;
 - q. ratificare in merito agli acquisti e alienazioni di beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - r. determinare le modalità ed i criteri per la gestione finanziaria del patrimonio, in coerenza con le finalità dell'Associazione, in linea con eventuali indicazioni delle Fonti istitutive;
 - s. deliberare la costituzione di garanzie reali;
 - t. nominare i consulenti di qualsiasi branca e attività anche su proposta e, dove ritenuto necessario, con il parere del Direttore operativo;
 - u. deliberare in merito all'adesione dell'Associazione ad una Organizzazione nazionale del tempo libero, ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'art. 3.3.7;
 - v. definire le modalità di costituzione e di funzionamento delle Sezioni di attività, nonché le regole di funzionamento dei Circoli ARCA Regionali, nel rispetto dei principi e dei criteri concordati tra le Fonti istitutive;
 - w. ratificare la nomina del Direttore operativo e la sua revoca.

Riunioni e deliberazioni

- 9. La Commissione si riunisce con cadenza trimestrale e ogni qualvolta sia necessario, su iniziativa del Presidente o su richiesta formulata al Presidente da parte di almeno la maggioranza dei Consiglieri o del Direttore operativo.
- 10. Per la validità delle sedute della Commissione Amministratrice Nazionale è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, nonché la presenza del rappresentante designato ai sensi e per gli effetti del precedente comma 7.
- 11. Per la validità delle deliberazioni – che sono proposte dal Comitato di Presidenza – è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per le deliberazioni concernenti le norme regolamentari, i piani di attività e i bilanci, la struttura organizzativa, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti (cioè 5 componenti).

12. Alle riunioni della Commissione Amministratrice Nazionale partecipa, senza diritto al voto, il Direttore operativo o, in caso di sua assenza o impedimento, persona da egli delegata.
13. E' ammessa la possibilità per i componenti della Commissione di partecipazione a distanza alle riunioni, mediante sistemi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e trattazione dei temi affrontati e a condizione che la sede scelta dal Presidente divenga a tutti gli effetti la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati con sistemi di telecomunicazione, dandone atto nel verbale.

Art. 11 – Il Presidente e i Vice Presidenti

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio e quindi tutti i poteri ad essa connessi, fatti salvi quelli di competenza degli altri Organi dell'Associazione; convoca formalmente l'Assemblea e la presiede; convoca la Commissione Amministratrice Nazionale e la presiede; compie in nome dell'Associazione tutti gli atti, esclusi quelli di competenza degli altri Organi.
2. Per quanto riguarda gli atti che comportano l'utilizzo delle disponibilità finanziarie esistenti nei conti presso banche o altri enti consimili, il Presidente dell'Associazione opera con firma abbinata a quella di un Vice Presidente.
3. Il Presidente e i due Vice Presidenti costituiscono il Comitato di Presidenza.
4. Il Presidente conferirà delega ad uno dei Vice Presidenti per essere sostituito nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento breve; per assenze o impedimenti prolungati, la delega sarà data ad uno dei Vice Presidenti della Commissione Amministratrice Nazionale.
5. Per il migliore espletamento del suo mandato, il Presidente, udita la Commissione Amministratrice Nazionale, potrà conferire ai Vice Presidenti deleghe per specifiche competenze.

Art. 12 – Il Direttore operativo

1. Il Direttore operativo provvede alla gestione dell'Associazione; è nominato dalle Fonti Istitutive su designazione di Enel; è revocato dalle Fonti istitutive.
2. La rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì al Direttore operativo per le materie allo stesso attribuite dallo Statuto.
3. Il Direttore opera in conformità con gli indirizzi generali approvati dalla Commissione Amministratrice Nazionale e a tal fine compie tutte le operazioni necessarie, utili, o

comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale. Inoltre, sovrintende ed è responsabile del regolare funzionamento della Struttura operativa.

4. Al Direttore operativo sono affidate le responsabilità di gestione; in particolare:
- a) ha completa autonomia nella gestione del personale dell'Associazione, nel rispetto del Regolamento del Personale, nonché nella relazione con i consulenti; l'assunzione di nuovo personale alle dipendenze dell'Associazione è deliberata dalla Commissione Amministratrice Nazionale, previa acquisizione del parere vincolante delle Fonti Istitutive; propone alla Commissione Amministratrice Nazionale l'affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione esterna;
 - b) è responsabile del sistema di controllo interno e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) formula piani e programmi in ordine alle politiche e agli indirizzi generali espressi dagli Organi rappresentativi ed in particolare dalla Commissione Amministratrice Nazionale, convertendoli in linee di azione, la cui attuazione è affidata alla struttura operativa. A tal fine formula i criteri operativi generali per le diverse aree di competenza, concretizzando la pianificazione pluriennale, il budget, i sistemi di controllo di gestione, gli standard qualitativi; altresì valutando e allocando le risorse in modo coerente ai piani e ai programmi di attività approvati dai competenti Organi in tempi utili per la loro attuazione;
 - d) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione;
 - e) definisce e sottopone all'esame della Commissione Amministratrice Nazionale la condotta dell'Associazione nelle controversie attive e passive davanti all'autorità di qualsiasi ordine e grado, acquisendone il parere;
 - f) provvede a quanto necessario per l'attuazione delle delibere della Commissione Amministratrice Nazionale;
 - g) promuove e realizza, in linea con gli indirizzi delineati dalla Commissione Amministratrice Nazionale, idonee iniziative di ricerca e studio delle tendenze evolutive dei bisogni e delle esigenze dei soci;
 - h) predisporre le norme attuative dello Statuto e le eventuali modifiche e le invia alla Commissione Amministratrice Nazionale;
 - i) definisce le procedure applicative dei Regolamenti delle attività istituzionali, nonché le eventuali variazioni;
 - j) cura e coordina la realizzazione delle attività dell'Associazione e provvede all'esecuzione di impegni di spesa;
 - k) in occasione delle riunioni della Commissione Amministratrice Nazionale, relaziona sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e

patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione;

- l) invia trimestralmente al Presidente della Commissione Amministratrice Nazionale i rendiconti periodici, evidenziandone la coerenza o gli scostamenti con i preventivi approvati;
- m) predispone e comunica preventivamente alla Commissione Amministratrice Nazionale le eventuali modifiche della Struttura operativa rispondenti ad esigenze di efficace ed efficiente funzionamento, per le delibere conseguenti;
- n) definisce le modalità di funzionamento delle Sezioni costituite secondo le modalità contenute nei Regolamenti definiti dalle Fonti istitutive;
- o) formula i piani di gestione patrimoniale, valutando e predisponendo gli atti relativi ad eventuali acquisizioni ed alienazioni di beni immobili e di beni mobili di particolare rilevanza economica e all'eventuale assunzione di obbligazioni pluriennali da sottoporre a delibera da parte della Commissione Amministratrice Nazionale;
- p) sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione Amministratrice Nazionale e nel rispetto della normativa definita dalle Fonti Istitutive, individua con specifica regolamentazione interna di riferimento i criteri e i requisiti generali per la definizione delle procedure di ricerca e proposta dei fornitori;
- q) fornisce alla Commissione Amministratrice Nazionale le valutazioni in ordine alle proposte di acquisto e di alienazione di beni mobili di particolare rilevanza economica o iscritti in pubblici registri per le conseguenti delibere;
- r) gestisce le relazioni industriali per quanto di competenza dell'Associazione; cura l'aggiornamento professionale del personale, provvede agli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali, nonché alla gestione del contenzioso di ogni ordine e grado;
- s) assume, agli effetti di legge, l'incarico di datore di lavoro e di responsabile del trattamento dati;
- t) conferisce, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o per categorie di atti a dipendenti dell'Associazione o a terzi.

5. L'onere del trattamento economico del Direttore operativo è a carico di Enel.

Art. 13 – Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti designati tra i soci ordinari, in numero di un componente effettivo e uno supplente, da ognuna delle tre Organizzazioni Sindacali (o gruppi di Soci) che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni dell'Assemblea. La carica di

componente del Collegio dei sindaci è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Proviviri.

2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
3. I compiti del Collegio Sindacale sono quelli previsti dall'art. 2403 comma 1 del Codice civile.
4. In particolare, il Collegio:
 - a) è tenuto ad indire le elezioni degli Organi dell'Associazione nel caso in cui a ciò non abbia provveduto la Commissione Amministratrice Nazionale nel termine previsto dal Regolamento elettorale;
 - b) controlla il regolare svolgimento degli atti dell'Associazione come previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dalla normativa vigente;
 - c) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul corretto funzionamento;
 - d) esamina il Bilancio consuntivo dell'Associazione riferendo in merito con apposita relazione alla Commissione Amministratrice e all'Assemblea;
 - e) assiste senza diritto di voto alle riunioni della Commissione Amministratrice Nazionale e dell'Assemblea;
 - f) conduce verifiche, su mandato della Commissione Amministratrice Nazionale a cui riferisce in caso di denunce scritte presentate da Consiglieri o da Soci in materia di amministrazione contabile.

I componenti del Collegio possono procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo sull'attività dell'Associazione .

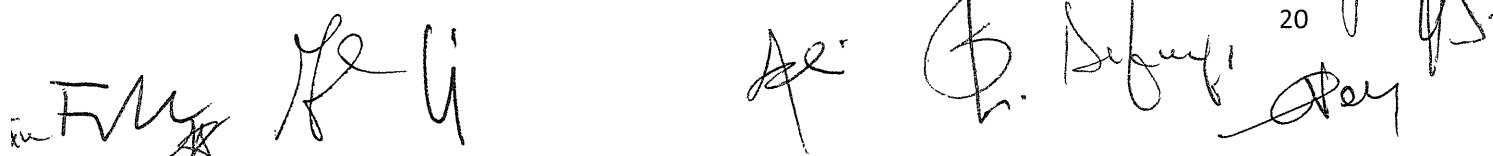
5. Il Collegio si riunisce di norma ogni trimestre; delle riunioni viene redatto, in apposito libro, il relativo verbale.

Revisione dei conti

6. L'Associazione attribuisce ad una Società di Revisione legale esterna iscritta nell'apposito Registro l'incarico per la revisione legale dei conti.

Art. 14 – Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti designati tra i soci ordinari, in numero di un membro effettivo ed un membro supplente,



da ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali che hanno riportato complessivamente il maggior numero di voti nelle elezioni dell'Assemblea.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Sindaci

2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
3. E' rimessa alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte tra il socio e gli Organi dell'Associazione in merito all'osservanza dei doveri dei soci. Il Collegio dei Probiviri esamina e decide i ricorsi presentati dai soci avverso le sanzioni adottate dalla Commissione Amministratrice Nazionale ai sensi dell'articolo 5.
4. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere presentato – a pena di decadenza – entro 30 giorni dalla notificazione o effettiva conoscenza del provvedimento impugnato e deve essere notificato a cura del Collegio all'organo sociale interessato.
5. Il Collegio decide inappellabilmente entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 15 - Circoli ARCA Regionali (CAR)

1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva dei soci alle iniziative associative nazionali e locali, nonché la valorizzazione del territorio, in ogni Regione è costituito un Circolo ARCA Regionale con una o più articolazioni, senza attribuzione di poteri di spesa. L'attività dei Circoli ARCA Regionali si sviluppa su base volontaria.

Composizione

2.1 Il numero dei componenti dei Circoli ARCA Regionali è determinato secondo la seguente modulazione:

- 3 componenti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta;
- 5 componenti nelle seguenti regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto;
- 7 componenti nelle seguenti regioni: Lazio, Lombardia.

2.2 I componenti vengono designati, fra i soci, dalle Organizzazioni sindacali (o gruppi di soci) presentatrici di liste cui sono stati attribuiti i seggi nella Commissione Amministratrice Nazionale. La designazione avviene in proporzione alla percentuale dei voti validi complessivamente riportati da tali liste nelle elezioni dell'Assemblea. Per



ciascun Circolo viene contestualmente designato, tra i componenti, un "Referente", individuato prioritariamente tra gli eletti nell'Assemblea appartenenti alla regione di riferimento, cui compete, fra gli altri, la funzione di tenere i rapporti con la Commissione Amministratrice Nazionale.

2.3 I Circoli ARCA Regionali operano per un periodo di tre anni e comunque non oltre la scadenza del mandato degli Organi sociali. L'incarico dei componenti e del "Referente" è svolto su base volontaria e a titolo gratuito.

Funzioni

3.1 I Circoli ARCA Regionali, quali entità di collegamento con la base associativa sul territorio, forniscono ai soci supporto informativo ed operativo, in relazione all'esigenza di favorire la più ampia e diffusa promozione e informazione sulle attività associative in sede locale, in attuazione del Programma approvato dai competenti Organi. La funzione di raccordo con la base associativa potrà esplicarsi anche mediante la presenza di un componente del Circolo in occasione di significative iniziative/eventi associativi a carattere locale.

3.2 I Circoli svolgono anche compiti di carattere propositivo e consultivo – per il tramite del "Referente" - nei confronti della Commissione Amministratrice Nazionale per le iniziative in sede locale; il ruolo propositivo dei Circoli ARCA Regionali si sviluppa anche con riguardo alle attività delle "Sezioni". A tale scopo, i componenti del Circolo potranno acquisire una capillare rappresentazione delle sensibilità e delle esigenze dei soci anche avviando i necessari contatti e scambi informativi con le altre istanze rappresentative titolate alla presentazione di liste, con riferimento anche e in particolare a quelle che insistono su regioni con specificità linguistiche e culturali.

TITOLO IV – La Struttura operativa

Art. 16 – La Struttura operativa

1. L'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi, si avvale della Struttura operativa, cui è demandato lo svolgimento di tutti i compiti e adempimenti necessari a realizzarli, in coerenza con gli indirizzi, le linee programmatiche e con gli orientamenti espressi dalla Commissione Amministratrice Nazionale ed in conformità agli obiettivi operativi e alle priorità fissate dalla stessa.

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including the word "Se fugo" and the number "22".

2. La responsabilità della Struttura operativa è affidata al Direttore, che risponde del suo funzionamento.
3. La Struttura operativa :
 - a) provvede all'esecuzione delle decisioni prese dagli Organi dell'Associazione nelle sedi di competenza;
 - b) provvede alla predisposizione del bilancio annuale preventivo, consuntivo, e sociale;
 - c) riceve dalla Commissione Amministratrice Nazionale gli indirizzi dell'anno e il programma di massima di ciascuna attività deliberata e ne cura la realizzazione;
 - d) ricerca e individua, in coerenza con la regolamentazione interna in materia, i fornitori per ciascuna attività da realizzare e cura i rapporti con gli stessi;
 - e) cura la gestione di cassa delle risorse finanziarie per tutte le attività dell'Associazione;
 - f) assicura l'attività amministrativa dell'Associazione, garantendo tutti gli adempimenti connessi alla tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali previsti per legge;
 - g) redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo per la Commissione Amministratrice, unitamente alla relazione tecnica;
 - h) assicura il necessario supporto alla gestione amministrativa del patrimonio immobiliare utilizzato dall'Associazione per lo svolgimento delle attività sociali;
 - i) redige altresì regolamenti e procedure di funzionamento e fornisce ogni attività di supporto e consulenza all'Associazione al fine di promuoverne il miglioramento continuo e di garantirne, secondo criteri di efficienza e economicità, il funzionamento operativo, organizzativo e amministrativo dell'Associazione, in coerenza con l'evoluzione dei sistemi, dei mercati e delle esigenze dei soci; definisce inoltre procedure e indicatori per l'analisi delle attività di gestione;
 - j) assicura la consulenza legale alla Commissione Amministratrice Nazionale.
4. Il buon funzionamento della Struttura operativa è perseguito dal Direttore operativo attraverso una gestione orientata all'ottimizzazione dei processi tecnico-operativi e del rapporto costi/benefici.

Art. 17 - Sezioni di attività

1. Al fine di favorire l'impegno e la partecipazione dei soci, le attività ricreative, culturali e sportive possono svilupparsi su base volontaria e a titolo gratuito attraverso Sezioni di attività, nel rispetto dei principi e secondo i criteri concordati tra le Fonti Istitutive.
2. Le modalità di costituzione e di funzionamento delle Sezioni sono stabilite nel relativo Regolamento.

TITOLO V – Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 18 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse finanziarie, dai beni mobili, immobili ed altre utilità che sono o diverranno di proprietà della medesima.
2. Il patrimonio e gli altri beni comunque in uso all'Associazione non possono essere destinati a fini diversi da quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 19 – Entrate

1. Per il conseguimento del fine sociale viene concordato tra le Fonti Istitutive un apposito finanziamento. Analogo finanziamento deve essere corrisposto dalle Aziende di cui all'art. 3.1 per i propri dipendenti soci ordinari dell'Associazione.
2. In relazione alle esigenze di gestione, tale finanziamento sarà messo a disposizione dell'Associazione in rate trimestrali di pari importo (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).
3. Altre entrate dell'Associazione, nel rispetto della vigente normativa fiscale in materia, sono:
 - le quote associative dei soci straordinari e dei destinatari;
 - i contributi dei soci e dei destinatari a fronte di specifiche prestazioni;
 - i contributi rivenienti dalla stipula di convenzioni o accordi;
 - proventi, contributi, liberalità e donazioni che possono pervenire all'Associazione da chiunque ed a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;
 - contributi derivanti dalla partecipazione dell'Associazione a bandi per progetti e/o finanziamenti europei/nazionali/locali che abbiano come oggetto iniziative compatibili con le proprie finalità istituzionali.

Art. 20 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il termine di presentazione del progetto di bilancio di previsione alla Commissione Amministratrice Nazionale è fissato al 31 ottobre dell'anno che precede quello di competenza. Il termine di approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Assemblea è fissato al 30 novembre dell'anno che precede quello di competenza.

3. Il termine di presentazione del progetto di bilancio consuntivo alla Commissione Amministratrice Nazionale è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza. Il termine di approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea è fissato al 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.
4. La gestione dell'Associazione deve osservare l'equilibrio tra le risorse annualmente a disposizione e i costi per prestazioni e per spese di gestione.
5. Non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere prioritariamente destinati alla ricostituzione del patrimonio dell'Associazione.

Art. 21 - Tenuta delle scritture

1. Tutte le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione, nonché gli atti per i quali sia necessario, devono essere tenuti in conformità e secondo le prescrizioni di legge.

TITOLO VI – Norme finali

Art. 22 - Commissariamento dell'Associazione

1. Nel caso di verificata impossibilità di funzionamento dell'Associazione, le Fonti Istitutive possono concordare il commissariamento dell'Associazione al fine di garantire la continuità della gestione e l'erogazione delle prestazioni.
2. Le Fonti Istitutive nominano quattro Commissari – individuati nella misura di un componente per ciascuna Fonte – tra i quali viene individuato il facente funzione di Direttore operativo.
3. I Commissari, ognuno per le proprie competenze, provvedono, entro 90 giorni, ad avviare tutte le azioni per ripristinare il normale svolgimento delle attività. Qualora, decorso tale termine, non risultino realizzate le condizioni per la normale ripresa delle attività, i Commissari provvedono, in alternativa:
 - a indire nuove elezioni;
 - ad avviare le operazioni necessarie per dare attuazione all'art. 23 dello Statuto.

Art.23 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione si scioglie, previa delibera dell'Assemblea in seduta straordinaria:



Handwritten signatures of the board members and the president, including the signature of the President (P. D.) and the signature of the President (P. D.).

- per concorde volontà delle Fonti Istitutive;
- per iniziativa di almeno il 75% dei soci ordinari, salvo verifica da parte delle Fonti Istitutive della regolarità delle relative sottoscrizioni;
- per impossibilità del conseguimento del fine sociale.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale è destinato a finalità di utilità generale, sulla base di accordi tra le Fonti Istitutive.

Art. 24 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato e previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice civile.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Fue", "li", "Fue", "H", "Ac", "GRL", "26", and several other illegible signatures.]